

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

CONSORZIO STRADA VALGHINZONE

STATUTO DEL CONSORZIO
STRADA VALGHINZONE
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

IL COMMITTENTE

I TECNICI

Firma

Timbro & Firma

DATA
LUGLIO 2011

Timbro & Firma

BERTOLUSSO geom. Diego - Via Roma n. 55 Sommariva Perno CAP 12040 (CN) - Tel/Fax 0172 450265 Cell 335 8162035
DELMONDO geom. Enrico - Via Galli n. 46 Sommariva Perno CAP 12040 (CN) - Fax 0172 46346 Cell 339 1791513

CAPO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE DEL CONSORZIO

Art. 1 – Costituzione del Consorzio

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 e seguenti del Decreto-Legge Luogotenenziale 01/09/1918 n. 1446 in conformità alle Deliberazioni della Giunta Comunale in data _____ n. _____ e del Consiglio Comunale in data _____ n. _____, esecutive ai sensi di Legge, è costituito il Consorzio fra gli Utenti delle Strade Vicinali soggette al pubblico transito così come dettagliatamente indicate al successivo articolo 2.

Tale consorzio assume la denominazione :

“ C.S.V. – CONSORZIO STRADA VALGHINZONE “

Art. 2 – Determinazione della Strada

La strada vicinale facente parte del Consorzio è la seguente:

N°	STRADA VICINALE	INDICAZIONI IN PLANIMETRIA	LUNGHEZZA
3	Valghinzone	Tratto	mt. 1050
LUNGHEZZA TOTALE DELLE STRADE			mt. 1050

Tale strada vicinale è indicata, sommariamente e dettagliatamente, sulle planimetrie allegata al presente Statuto e precisamente:

1). Tavola UNO

Quadro d'unione delle mappe catastali del territorio comunale di Sommariva Perno

Estratto della carta tecnica regionale

2). Tavola DUE

Planimetria della strada vicinale Valghinzone

Mappe catastali Fg. nn. 21 e 22 del comune di Sommariva Perno

Dall' esame delle Tavole indicate nel comma precedente, si può desumere quanto segue:

- le strade vicinali facenti parte del consorzio scorrono completamente nel territorio comunale di Sommariva Perno.

Art. 3 – Scopo del consorzio

Il consorzio ha per scopo di provvedere con opere sia ordinarie che straordinarie alla manutenzione, alla sistemazione o alla ricostruzione dei tratti delle strade vicinali descritte, al fine di assicurarne lo stato di viabilità nei tratti colorati in rosso sulle tavole di cui al presente Art. 2.

Art. 4 – Sede del consorzio

Il consorzio ha sede presso il Palazzo Comunale di Sommariva Perno. Con deliberazione dell' assemblea la sede può essere stabilita in luogo diverso, anche a tempo determinato.

Art. 5 – Durata del consorzio

Il consorzio è costituito per tempo indeterminato. La cessazione del Consorzio, dovuta a qualsiasi causa, anche per estinzione del fine, dovrà essere dichiarata con le stesse norme previste per la sua costituzione.

Su richiesta dei proprietari dei terreni di una zona, che rappresentino almeno un terzo della superficie di quella zona, l'Assemblea Generale ha facoltà di deliberare l'ampliamento o la diminuzione del comprensorio consortile e del numero delle strade vicinali.

Tale Deliberazione dovrà essere inviata al comune di Sommariva Perno che dovrà esprimersi in merito; il consorzio si intenderà modificato solamente al momento dell'esecutività della Delibera di approvazione di tali modifiche da parte del Consiglio Comunale.

CAPO SECONDO

UTENTI,CATASTO,MEZZI FINANZIARI

Art. 6 – Determinazione degli Utenti

Sono da considerare Utenti delle Strade Vicinali e, in quanto tali, consorziati, i proprietari e possessori di beni immobili, nonché gli esercenti di aziende (industriali, commerciali, agricole, ecc.) che per accedere alle proprietà o possessi o per l'esercizio della loro azienda, debbono servirsi totalmente od anche solo parzialmente delle strade incluse nel consorzio.

Per i proprietari fondiari il vincolo sociale dura sino al termine del consorzio; è vincolo reale, cioè limitatamente ai beni immobili serviti dalle Strade. Diventano quindi utenti, con i relativi obblighi, nonostante qualunque patto contrario, tutti coloro che per qualsiasi titolo, atto a trasferire la proprietà o altro diritto reale, diventano proprietari o comproprietari di beni immobili consorziati, ovvero titolari di diritti reali su tali immobili.

Per i possessori di beni immobili od esercenti aziende, il vincolo sociale è puramente personale e cessa colla cessione del possesso o dell'esercizio.

I terreni che non risultano inseriti nel comprensorio consortile non avranno i diritti di Utenza sulle strade consorziate.

Art. 7 – Catasto

Il Consorzio dovrà avere un regolare catasto di identificazione di tutti i beni immobili che ne fanno parte, tenendo in continua evidenza le successive modificazioni che si verificheranno.

Inoltre dovrà tenere un elenco per le Ditte utenti della strada per altri titoli che non sia la proprietà, di cui va annotata la quota da ciascuno pagata e la motivazione dell'imposizione stessa.

Le alienazioni o trapassi di proprietà o possesso, dovranno denunciarsi alla Segreteria del Consorzio presentando i titoli necessari in base ai quali si eseguiranno le occorrenti volture. Per ogni voltura il consiglio di amministrazione può stabilire un compenso, da versare all'ufficiosi Segreteria al momento della richiesta di voltura.

Art. 8 – Mezzi finanziari del consorzio

Il consorzio disporrà dei mezzi finanziari che potranno derivare da una o più delle seguenti entrate:

- a) contributi ordinari degli utenti;
- b) contributi straordinari dovuti dagli utenti che percorrano le strade vicinali con macchinari speciali di rilevanti dimensioni e peso; e/o uso particolare delle strade che ne determini il logoramento;
- c) canoni per opere o depositi che interessino suolo, sottosuolo e soprassuolo pertinente alle strade;
- d) contributo ordinario del Comune: ai sensi dell'art. 3 del citato D.L.L. 1446/1918, il Comune di Sommariva Perno finanzia ordinariamente il Consorzio in misura

variabile da un minimo del venti per cento (20%) ad un massimo del cinquanta per cento (50 %) delle spese sostenute nell'esercizio finanziario corrente; a tal fine il Presidente presenterà, entro il 30 Settembre, apposita domanda e dovrà altresì produrre copia del Bilancio di Previsione, relativo all' esercizio finanziario successivo;

- e) contributo del Comune per opere straordinarie: ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. 1446/1918, il Comune di Sommariva Perno potrà finanziare il Consorzio fino al massimo di legge del cinquanta per cento (50 %) per l'esecuzione di opere straordinarie; a tal fine il Presidente presenterà apposita domanda e dovrà inoltre produrre una Delibera del Consiglio di Amministrazione contenente un programma finalizzato a particolari interventi straordinari sulle Strade vicinali che il consorzio intenderebbe effettuare, anche a seguito di calamità naturali;
- f) contributi statali, regionali, provinciali e di altri enti pubblici o privati.

La misura del contributo di cui alle lettere a), b), c) che precedono, è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle previsioni di spesa, in proporzione delle necessità di manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle Strade Vicinali e delle spese di Amministrazione occorrenti al normale funzionamento dell' Ente.

I contributi di cui alle lettere d), e) che precedono diventano obbligatori per il Comune solo a seguito di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 9 – Determinazione dei contributi ordinari

I contributi ordinari degli utenti saranno stabiliti nelle proporzioni millesimali riportate nel riparto di spesa, che è determinato in relazione alla superficie posseduta da ciascun utente, tenendo conto del coefficiente moltiplicatore.

Il coefficiente moltiplicatore, corrispondente normalmente a uno (1), nei casi sotto specificati ha il seguente valore:

- zero virgola cinquanta (0,50) nel caso in cui il bene immobile abbia due possibilità di accesso, sia dalla strada vicinale, sia direttamente alla via pubblica senza passare su una strada vicinale.

Le modifiche al criterio generale di assegnazione dei coefficienti moltiplicatori, potranno essere stabilite solo dall' Assemblea Generale, previo delibera di assenso della Giunta Comunale di Sommariva Perno.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei vari proventi consorziali, si applicano le disposizioni di Legge sulla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri enti pubblici.

Tra i consorziati non vi è solidarietà, però le quote che fossero riconosciute indebite o inesigibili, dopo l'esperimento dell' azione esecutiva, a norma delle Leggi che regolano l'esazione delle imposte dirette, saranno portate in bilancio nel passivo e ripartite tra i consorziati in ragione del rispettivo interesse di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 – Ruoli di riscossione contributi

Annualmente saranno compilati gli elenchi o ruoli di riscossione dei contributi ordinari e straordinari degli utenti. Approvati dal Consiglio di Amministrazione e firmati dal Presidente

del Consorzio, saranno resi esecutivi ai sensi di Legge e riscossi nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Essi saranno pubblicati nei modi e termini stabiliti per Legge e consegnati al Concessionario per l'esazione incaricato dal consorzio. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento, ogni interessato potrà ricorrere al consiglio del consorzio per la rettifica di errori materiali. Il ricorso non sospende la riscossione della contribuzione, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

Contro la decisione del Consiglio di amministrazione è ammesso reclamo all'agenzia delle Entrate da prodursi nei termini di trenta (30) giorni dalla comunicazione delle decisioni.

Art. 11 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno (dal 01/01 al 31/12).

Art. 12– Servizio Esattoriale e di Tesoreria

Il servizio della riscossione dei contributi del Consorzio (ex esattoria) è affidato, per il primo biennio, alla società concessionaria per la provincia di Cuneo (attualmente G.E.C. S.p.A.), previa approvazione, da parte dell'Assemblea, di apposita Convenzione che regola i rapporti tra la stessa Concessionaria ed il Consorzio. Successivamente sarà affidato nei modi stabiliti dalla Legge.

All'esattore è dovuto l'aggio contrattuale.

Il servizio di tesoreria è affidato, il primo biennio di attività del Consorzio, al Tesoriere del Comune di Sommariva Perno. Successivamente sarà affidato nei modi stabiliti dalla Legge.

Spetta al Tesoriere il maneggio dei fondi, esigerne i proventi di ogni sorta e fare i pagamenti. Dovrà perciò tenere apposita cassa per i fondi del consorzio ed un registro di entrata ed uscita. Non farà alcun incasso se non dietro apposito ordine di riscossione e rilascio di quietanza a nome del Consorzio, né alcun pagamento che sulla presentazione e ritiro di regolare mandato munito dalla firma del Presidente, del segretario e di un membro delegato e del timbro del consorzio. Ogni qualvolta ne sia richiesto, dovrà rendere conto della sua gestione, esibire i fondi di cassa, registri e quietanze in tutte le verifiche che si credessero di fare.

CAPO TERZO

AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – Organi del Consorzio

Gli organi amministrativi del consorzio sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Revisore dei conti

Art. 14 – L'assemblea generale

L'assemblea generale del Consorzio è costituita da tutti gli utenti delle Strade e da un rappresentante del Comune di Sommariva Perno che contribuisce alle spese del Consorzio.

Nell'assemblea affinché i diritti dei medesimi siano rappresentati ed esercitati in relazione all'entità dei rispettivi interessi sarà fatto riferimento alla tabella di ripartizione millesimale predisposta all'inizio dell'esercizio finanziario in corso, attribuendo a ciascuno un numero di voti così come indicato al successivo art. 19.

Art. 15 – Convocazione dell'assemblea generale

La convocazione dell'Assemblea generale deve essere fatta con avvisi da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data della seduta, all'Albo pretorio del Comune di Sommariva Perno e nei luoghi delle pubbliche affissioni. Potrà esserne data notizia anche nel corso delle liturgie domenicali nella parrocchia di Sommariva perno ed eventualmente nelle parrocchie dei Comuni limitrofi.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In casi di comprovata urgenza, la convocazione sarà validamente effettuata anche senza il rispetto del termine di cui sopra, fermo restando in ogni caso l'obbligo di preavviso di almeno cinque giorni.

La seduta sarà valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino la metà del complessivo contributo consorziale espresso dalla tabella millesimale. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta verrà considerata in seconda convocazione e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque il contributo rappresentato.

Sono considerate in seconda convocazione, anche le sedute indette entro gli otto giorni dopo la prima e sono valide con qualsiasi numero di intervenuti.

Art. 16 – Adunanza dell' Assemblea

L'adunanza dell' Assemblea che si tiene di norma nel palazzo comunale oppure in altro luogo indicato sull'avviso è presieduta dal presidente del consorzio o, in assenza o impedimento di questi, dal vice presidente o, in assenza di entrambi, dal membro del consiglio odi amministrazione più anziano per età, con assistenza del segretario incaricato di redigerne i verbali, i quali saranno firmati dal Presidente dal Segretario e dal Vicepresidente o membro anziano come sopra indicato.

Alla presidenza la quale avrà la rappresentanza del Consorzio in ogni circostanza e sede, spetterà la definizione di qualsiasi controversia ed il riconoscimento delle deleghe di cui all'articolo seguente.

L'assemblea deve essere riunita ogni anno per deliberare il bilancio preventivo e per l'approvazione del conto consuntivo.

Le assemblee sono indette ad iniziativa del Presidente su domanda di almeno un quarto degli utenti o di almeno quattro componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 17 – Intervento alle adunanze

I consorziati intervengono personalmente alle adunanze ma è ammessa anche la delega a farsi rappresentare da persona anche non utente, nel qual caso il delegato assume tutti i diritti e doveri del rappresentante delegato nei confronti dell' Amministrazione, a norma delle vigenti disposizioni in materia di deleghe.

Il delegato potrà rappresentare in adunanza un massimo di tre deleghe.

La delega, da presentare al momento dell' assemblea, può essere generale e speciale e, comunque, deve essere espressa senza riserve e per iscritto ed è operativa anche nei confronti di terzi.

Art. 18– Competenze dell' Assemblea

Sono unicamente di spettanza dell' assemblea:

- 1) la nomina del Consigli odi amministrazione;
- 2) la nomina del revisore dei conti;
- 3) la nomina del segretario e la determinazione della relativa retribuzione;
- 4) la nomina degli impiegati e dei salariati di ruolo e la determinazione della relativa retribuzione;
- 5) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- 6) acquisti ed alienazioni di immobili;
- 7) l'assunzione di mutui;
- 8) le proposte di variazione allo statuto;
- 9) l'autorizzazione a stare in giudizio

Art. 19– Votazioni dell' Assemblea

Per la validità delle votazioni richiesto un numero di voti validi pari almeno alla maggioranza dei contributi rappresentati in adunanza. Ciascun utente e così pure il rappresentante del comune, ha diritto di votare in riferimento alla tabella di ripartizione millesimale predisposta all'inizio dell'esercizio finanziario in corso, attribuendo a ciascuno il seguente numero di voti:

- fino a cinque (5) millesimi di rappresentanza, l'utente ha diritto ad un voto;
- fino a dieci (10) millesimi, l'utente ha diritto a due voti;
- fino a quindici (15) millesimi, l'utente ha diritto a tre voti;
- e così di seguito ogni cinque millesimi di rappresentanza aspetta un ulteriore voto.

Art. 20– Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto di sette (7) membri così nominati:

- sei (6) nominati dall'assemblea generale e scelti fra gli utenti e di cui almeno un rappresentante per ogni strada;
- uno (1) nominato dal Sindaco del Comune di Sommariva Perno.

I sette membri così nominati eleggono in seduta congiunta il Presidente ed il Vice Presidente.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Ove uno di loro venisse a mancare per decesso o per dimissioni, il Consiglio ha facoltà di chiamare provvisoriamente un altro a sostituirlo fino alla prima riunione dell' Assemblea Generale, la quale procederà alla sostituzione definitiva.

La carica di Consigliere di Amministrazione è svolta a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell' assemblea.

Art. 21– Convocazione del Consiglio

Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qual volta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, per mezzo del Segretario con comunicazione scritta da recapitarsi nei casi ordinari ai singoli membri cinque (5) giorni prima della seduta con l'indicazione degli oggetti portati all' ordine del giorno.

In casi di particolare urgenza sarà ammessa anche la convocazione mediante comunicazione verbale, diretta o telefonica, anche poche ore prima dell' adunanza stessa.

Il consiglio di amministrazione è convocato anche su richiesta di quattro consiglieri.

Art. 22– Adunanza del Consiglio

Le sedute del Consiglio si tengono di norma nel Palazzo Comunale oppure in altro luogo indicato sull'avviso, sono presiedute dal Presidente e in mancanza di questi, dal Vice-Presidente ed in mancanza di entrambi, dal membro più anziano per età presente alla seduta.

Le sedute sono valide con l'intervento di quattro (4) membri e le deliberazioni sono prese sempre a maggioranza assoluta dei presenti ed in ragione di un solo voto per ciascun Consigliere.

Il Consigliere che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, incorre nella decadenza del mandato, la quale sarà proclamata dal Consiglio nella adunanza successiva e non potrà essere rieletto nella prima elezione successiva.

Il consiglio ha la facoltà di chiamare provvisoriamente un altro a sostituirlo fino alla prima riunione dell' Assemblea Generale la quale procederà alla sostituzione definitiva.

Art. 23– Competenze del Consiglio

Al Consiglio e al Presidente sono affidate l'Amministrazione del Consorzio e l'esecuzione di tutte le deliberazioni che si prendono in seno al Consiglio stesso o all'Assemblea Generale.

Spetta al consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina del Vice-Presidente;
- c) la nomina degli impiegati e salariati non di ruolo e la determinazione della relativa retribuzione;
- d) le proposte di bilancio e di conto consuntivo;
- e) la formazione di ruoli di riscossione dei contributi consorziali;
- f) la stesura della tabella di ripartizione millesimale, da predisporre all'inizio dell'esercizio finanziario;
- g) provvedere col più ampio mandato alla predisposizione e all'approvazione dei progetti per tutti i lavori di manutenzione, sistemazione e ricostruzione che crederà più opportuno e vantaggioso per la viabilità consorziale, purchè le relative spese siano state stanziare nel bilancio di previsione corrente;
- h) provvederà all'affidamento dell'appalto dei lavori e ne controllerà l'esecuzione;
- i) deliberare a nome del Consorzio il contenuto dei contratti, delle convenzioni e simili che si renderanno all'uopo necessari;
- l) vegliare e provvedere per tutto quanto riguarda la tutela dei diritti ed interessi del Consorzio;
- m) decidere su tutte le materie che non siano espressamente attribuite all'assemblea generale ed al presidente.

Art. 24 – Il Presidente

Il Consiglio è rappresentato dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente.

Entrambi sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti; durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

La votazione è fatta a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti.

Al presidente ed in sua assenza, a chi ne fa le veci a norma del presente statuto, spetta la rappresentanza legale del consorzio per ogni rapporto civilistico, amministrativo e giudiziale, con facoltà di farsi rappresentare da un procuratore alle liti.

Il presidente:

- 1) formula l'ordine del giorno, convoca e presiede tutte le adunanze dell'assemblea Generale del consiglio di amministrazione e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- 2) firma gli atti del consorzio;
- 3) stipula i contratti deliberati dagli organi collegiali;
- 4) emette gli ordini di riscossione e spedisce i mandati di pagamento, firmando questi ultimi insieme col segretario e col membro delegato;
- 5) rappresenta il consorzio in giudizio e, in genere, nei rapporti di rilevanza esterna sia di natura amministrativa che civilistica;
- 6) sorveglia e dirige nel loro andamento quotidiano tutti i servizi del consorzio, vigilando affinché non ne siano lesi diritti ed interessi;
- 7) emette le Ordinanze per l'interesse generale del consorzio, ad esempio per quanto prescritto nel capo V del presente statuto.

Art. 25 – Sostituzione del Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente e, in subordine, il componente più anziano di età, assumendo tutti i poteri ed obblighi. Le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono svolte a titolo gratuito, salvo diverse determinazioni dell'assemblea

Art. 26 – Il revisore dei conti

L'assemblea generale potrà nominare un Revisore dei conti, che durerà in carica cinque anni. Il revisore dei conti dovrà essere scelto tra persone aventi specifica competenza in materia contabile, ancorchè non iscritto in appositi albi professionali. Questi avrà il compito di esaminare gli atti contabili e la situazione di cassa del Consorzio, riferendone nelle sedute all'Assemblea. Il revisore dei Conti espleta il suo mandato a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Art. 27 – Il segretario

L'assemblea generale potrà nominare un segretario e determinarne la relativa retribuzione. Il rapporto tra il Segretario e il Consorzio sarà retto da apposito contratto. Per gravi inadempienze tale contratto potrà essere revocato dall'Assemblea anche prima della scadenza.

Il segretario può essere nominato nella persona di un dipendente del Comune di Sommariva Perno previo benestare del medesimo Comune, oppure di altra persona o Studio Tecnico o Società, preferibilmente con documentata esperienza nel settore.

Il segretario:

- è responsabile dell'ufficio di segreteria del consorzio;
- provvede alla convocazione, assistenza e stesura dei verbali delle adunanze ordinarie e straordinarie dell'Assemblea generale e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il Presidente nell'attività consorziale, provvede alla compilazione e alla firma con lo stesso dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione;
- prepara i ruoli di riscossione;
- aggiorna annualmente il Catasto del Consorzio e la tabella di ripartizione millesimale;
- redige il bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario annuale e del Conto consuntivo dell'eventuale personale dipendente;
- non è tenuto a redigere la contabilità fiscale del consorzio.

CAPO QUARTO

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DISCIPLINA E CONTRAVVENZIONI

Art. 28 – Larghezza strade

Le strade consorziali dovranno mantenere la larghezza minima che hanno al momento dell'approvazione del presente Statuto. Nei tratti indicati in rosso come descritto nell'art. 2 le strade devono avere una larghezza minima di transito di metri tre, oltre alle scarpate e ai fossi di scolo.

In caso tali tratti stradali avessero misure inferiori, l'assemblea generale potrà stabilirne l'eventuale ampliamento in rapporto alle effettive esigenze di transito in quel tratto.

La planimetria di cui alla tavola 2 indicata al precedente art. 2 fornisce gli elementi catastali e grafici per l'individuazione delle strade medesime. Se in questa planimetria o sulle mappe catastali del Comune le strade vicinali non fossero indicate o fossero soltanto accennate a tratteggio, si riterrà che esse non potranno avere una larghezza inferiore a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 29 – Interventi sulle strade

Ai sensi del precedente art. 3, le strade consorziali sono mantenute, sistemate o ricostruite al fine di assicurarne lo stato di viabilità solo per i tratti indicati in rosso al precedente art. 2. Sono esclusi dall'obbligo della sistemazione tutti gli altri tratti di strade interne al comprensorio consortile. Comunque, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, potranno eseguirsi interventi di manutenzione ordinaria in tali tratti di strade. In ogni strada vicinale sono ammesse opere di miglioramento, a seguito di istanza al Presidente del Consorzio sottoscritta dalla metà più uno degli utenti del Consorzio aventi il diritto di transito in tale Strada, che assumano altresì a proprio carico almeno i due terzi della spesa occorrente per tali opere; in tal caso la ripartizione dell'intera spesa avverrà sul ruolo annuo tra tutti gli utenti aventi il diritto di passaggio in tale tratto di strada vicinale.

Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a deliberare su tale proposta, valutando se la stessa sia meritoria di approvazione, tenendo conto delle finalità del consorzio.

La tavola 2 di cui al precedente art. 2 indica sommariamente la situazione di fatto delle strade rispetto ai confinanti. Per quanto il limite delle proprietà di questi possa talora estendersi sulla sede stradale, intendendosi che una striscia di proprietà privata sia convertita in sede stradale o nei fossi od in opera ad arte, tale striscia è gravata di servitù a favore del consorzio e dovrà in modo duraturo servire per la strada e per le sue dipendenze.

Qualora si riscontrasse difformità tra la cartografia e la situazione reale, vale la situazione reale.

Art. 30 – Prescrizione generali e per i frontisti

Tutti coloro che usufruiscono delle strade vicinali a qualsiasi titolo, non devono arrecare danno alle stesse durante il passaggio.

Tutti i terreni confinanti con il tracciato delle strade vicinali devono mantenere le scarpate in modo che non invadano a monte e non franino a valle della strada nella larghezza definita dai precedenti articoli.

In caso si verificassero i danneggiamenti indicati ai precedenti due commi, sarà obbligo dei trasgressori di provvedere tempestivamente a sistemare la strada come in origine.

Se questi non vi provvedessero, il Consorzio provvederà d'ufficio, addebitando loro le relative spese sul primo ruolo che sarà posto in riscossione.

I terreni che fossero posti a monte delle strade, anche se non confinanti, dovranno essere coltivati in modo che nei periodi dei temporali il dilavamento dei versanti non apporti fango e detriti nelle strade e nei fossi di scolo.

Se ciò dovesse succedere, si dovrà procedere come indicato ai commi terzo e quarto del presente articolo.

Art. 31 – Distanze sulle strade vicinali

Gli alberi di alto fusto, di non alto fusto, le viti, gli arbusti, le siepi, ecc., ai sensi dell'art. 892 del Codice Civile, salvo maggior distanza prevista dai regolamenti comunali o per ulteriori disposizioni di legge, devono osservare inderogabilmente le seguenti distanze minime dal confine stradale:

- a) mt. 6 per alberi di alto fusto (ex art. 892 p.to 1 codice civile);
- b) mt. 4 per alberi di non alto fusto (ex art. 892 p.to 2 codice civile);
- c) mt. 2 per siepi vive, ecc. (ex art. 892 p.to 3 codice civile) e per i canneti;
- d) in ogni caso il proprietario o conduttore, avrà cura di mantenere una distanza dal ciglio stradale tale da consentire che le manovre dei mezzi meccanici in movimento avvengano sempre all'interno della sua proprietà; quindi permane il divieto assoluto di manovrare con mezzi meccanici (gommati o cingolati) sul sedime stradale; i frontisti che rovinassero la strada, dovranno risistemarla tempestivamente; in difetto il Consorzio provvederà d'ufficio, procedendo come indicato ai commi secondo e terzo del precedente articolo.

In conformità all'art. 3 comma 1 n.10 del 30/04/1992 n. 285 il Confine stradale è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Tutte le piante indistintamente non possono sporgere entro il ciglio stradale, con rami, foglie, ecc.; se qualche pianta ingombra o renda incomodo il transito , potrà ordinarsi l'abbattimento senza pretese di indennizzo, in caso di inerzia del frontista tenuto a provvedervi, il Consorzio provvederà d'ufficio al taglio delle piante, dei rami e ad ogni altro intervento occorrente, procedendo come indicato ai commi terzo e quarto del precedente articolo.

I pioppi, i noci, i castagni, i pini, gli abeti, le querce, le robinie ed i boschi (anche a crescita spontanea) sono considerati alberi di alto fusto.

Art. 32 – Allargamenti stradali

Dovendo procedere all'allargamento della strada mediante l'occupazione di terreni laterali, nel caso in cui questi non sono stati precedentemente oggetto di usurpazione da parte dei frontisti, nel qual caso questi dovranno restituire in pristino e senza indennizzo l'area stradale, verrà corrisposta ai cedenti una congrua indennità per l'ampliamento della strada, ricorrendo anche all'espropriazione stradale per pubblica utilità laddove si rendesse necessaria.

Art. 33 – Accessi alla proprietà

Gli accessi alle proprietà laterali sono a carico degli interessati e non devono danneggiare la strada o i fossi di questa a pena di rinnovare le opere fatte a spesa degli interessati stessi, mediante semplice avviso del Presidente.

I frontisti provvederanno a loro spese a tenere puliti e in perfetto ordine gli accessi.

Quando il consorzio provvede allo spurgo dei fossi, in caso gli accessi fossero mal tenuti (tubi di cemento o ponticelli pieni di terra, ecc.) provvederà direttamente il consorzio alla relativa pulizia, senza responsabilità in caso di danneggiamento ai manufatti e addebitando le spese di rimessa in pristino ai frontisti stessi.

Nuovi accessi potranno essere eseguiti solo su Autorizzazione del Consorzio che provvederà anche a fornire le debite prescrizioni (larghezza, altezza o diametro dei tubi, quota, ecc.); tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico del richiedente.

Art. 34 – Disuso delle strade

Nel caso che per il lungo disuso di una strada se ne fosse totalmente o parzialmente perduta traccia, il consorzio avrà la facoltà di ordinare la riapertura senza che i frontisti possano pretendere indennità alcuna.

Art. 35 - Vigilanza

Le azioni di vigilanza e di polizia spettano al Presidente del Consorzio e al Sindaco del Comune in cui ricade la strada vicinale o il comprensorio consortile, i quali le esercitano nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

Ciascun utente è responsabile di ogni fatto che turbi e pregiudichi il buon ordine del Consorzio, anche per le infrazioni alle discipline per fatto di propri dipendenti o incaricati.

Se un utente verificasse danneggiamenti o opere in corso o situazioni oggettive o comportamenti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto, dovrà darne tempestiva comunicazione, anche verbale, al Consorzio affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti.

CAPO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 – Disposizioni particolari

Si applicano all'attività amministrativa del Consorzio, per quanto non previsto nello Statuto, tutte le norme legislative o regolamentari in vigore, anche se non espressamente richiamate.

Art. 37 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme previste dalla Legge comunale e provinciale, dal nuovo codice della strada e dalle norme di legge generali e speciali vigenti in materia di Consorzi fra utenti di strade vicinali.

Art. 38 – Convocazione prima assemblea

La prima adunanza dell' Assemblea generale degli utenti sarà indetta e presieduta dal sindaco del Comune di Sommariva Perno, o suo delegato, ove ha sede il consorzio

Art. 39 – Validità dello statuto

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione